



Rendiconti
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
*Memorie e Rendiconti di Chimica, Fisica,
Matematica e Scienze Naturali*
139° (2021), Vol. II, fasc. 2, pp. 115-121
ISSN 0392-4130 • ISBN 978-88-98075-46-1

Tumedei e il mondo dell'avvocatura tra fascismo e democrazia

ANTONELLA MENICONI

Dipartimento di Lettere e culture moderne, Sapienza – Università di Roma
E.mail: antonella.meniconi@uniroma1.it

Abstract – Since the 1920s, Cesare Tumedei's role in the legal profession was undoubtedly an important one, but he did not limit himself to practicing law. Tumedei embodied, in fact, a typical figure of the lawyer of the liberal and fascist period: politician (elected to the Chamber of Deputies, later appointed to the Chamber of Fasci and Corporations), Undersecretary of the Ministry of Justice, but also legal advisor to the Government, esteemed and prominent professional in the courtroom, as well as consultant to large companies and public bodies. His model as a lawyer was inspired by his mentor Vittorio Scialoja, at whose law firm he worked for some time and who wanted him at the Society of Nations with positions of responsibility.

In the process of purge, in 1944, he was first accused of having favored the rise and stay in power of fascism, but later he was acquitted of all charges, thanks to the network of political and professional relationships, also formed by anti-fascists (such as another great jurist, Vittorio Emanuele Orlando) who helped him to clear himself.

After the end of the war Tumedei retired from the public scene, dedicating himself entirely to his professional activity always at a high level.

Keywords: Lawyers; Fascism; Civil Procedure; Vittorio Scialoja; Political transition (1943-1945).

1. *Premessa*

Cesare Tumedei fece l'avvocato per circa sessant'anni, dal 1922 al 1980. Come spesso avviene anche per i professionisti più affermati, del suo indefesso lavoro, che si svolse al massimo livello, purtroppo non rimane una traccia documentaria adeguata. Non si può contare del tutto sulle sue carte professionali, perché, come è accaduto e accade spesso la documentazione non è del tutto disponibile per quel fenomeno di dispersione delle carte degli studi professionali (e in molti casi anche di quelle degli Ordini degli avvocati) molto spesso denunciato dagli archivisti e dagli storici e che costituisce una grave danno per la ricerca storica.

Del resto, lo stesso Tumedei in un ricordo che scrisse nel 1957 sulla «Rivista di diritto commerciale», in memoria di Vittorio Scialoja, suo grande maestro morto nel 1933, ricordava come la professione dell'avvocato rimanesse delle at-

tività giuridiche la più fugace, la più peritura e infine che «nulla resta dell'avvocato, dopo che è scomparso» [15].

Si ricostruirà, quindi, da altri indizi il suo impegno come avvocato, cercando in primo luogo di analizzare l'avvocatura e i cambiamenti profondi che essa subì soprattutto a partire dagli anni del fascismo [10].

2. *Il fascismo e l'avvocatura*

Dal 1926 e lungo tutto l'arco del ventennio fascista il regime mise infatti in atto una complessa strategia di conquista degli avvocati. Dalla prima legge del 1926 nacque un processo di superamento graduale dell'organizzazione degli Ordini, di centralizzazione attraverso un potente organismo nazionale (il Consiglio superiore forense), con la sovrapposizione poi dei nuovi soggetti fascisti (i Sindacati, nazionale e locali), accentuando così i legami tra organizzazione della professione e Ministero della giustizia (quest'ultimo, anzi vero *deus ex machina* del sistema). Nasceva così, in luogo della organizzazione precedente più aperta e autonoma, un vero e proprio reticolo istituzionale autoritario, fortemente coeso, caratterizzato al suo interno da automatismi gerarchici e da una chiara e inequivoca divisione dei compiti. Si eliminavano le sovrapposizioni funzionali esistenti, si fissavano con meticolosa cura le responsabilità, si inquadrava l'organizzazione intera della professione nel regime, si toglieva spazio all'individuo a vantaggio dei corpi e delle loro rappresentanze organiche.

Come tutti i meccanismi perfetti, però, anche quello così messo in opera dovette misurarsi con la prassi. Nel 2018 Guido Melis, proprio a proposito dello Stato fascista, ha utilizzato la metafora della «macchina imperfetta», vale a dire un tentativo non completamente riuscito del regime di imporre i mutamenti che intendeva compiere sull'insieme delle istituzioni [5]. La contraddizione così evidenziata si ritrova anche rispetto al complesso meccanismo istituzionale che governava l'avvocatura.

Nella prassi, infatti, del funzionamento concreto del Consiglio superiore forense, dei vecchi Ordini, dei Sindacati fascisti degli avvocati a livello locale e nazionale, l'organizzazione fascista dell'avvocatura mostrò uno scarto rispetto alla lineare e tassativa rappresentazione formale contenuta nelle nuove norme. Il disegno che ne scaturì si articolò, per così dire, in tre diversi modi di concepire la professione (o in tre varianti, se si preferisce), non necessariamente sempre l'uno alternativo rispetto all'altro, anzi talvolta ambiguamente coesistenti.

Il primo modo fu minoritario, anche se appartenne all'ala più intransigente e «rivoluzionaria» del fascismo:

vi si collegò l'ipotesi, per dirla in una parola, della destrutturazione del ruolo stesso della difesa nel processo (specie nel processo penale), dell'inquadramento degli avvocati nei ranghi del regime e insomma della completa «funzionarizzazione» dell'avvocato, con un'evidente compressione dei diritti dei cittadini. Vi fu chi – un intellettuale fascista della prima ora influente come Sergio Panunzio – definì gli avvocati dei veri e propri «fossili sociali» destinati a estinguersi man mano che i principi della «rivoluzione» del 1922 si fossero realizzati [11]. Il tema della riduzione degli avvocati a meri collaboratori *passivi* dell'amministrazione della giustizia va ovviamente inserito nell'idea più generale di sostituzione dello Stato di diritto con lo Stato fascista totalitario propria in particolare di alcuni settori del regime.

A questo genere di aggressione (non solo in termini metaforici, poiché si trattò di una vera e propria scalata al potere, nonché di aggressioni fisiche nei confronti di avvocati-politici e relative distruzioni di studi legali) l'avvocatura italiana nel suo insieme seppe in parte resistere, ma va anche detto che nella sua resistenza non si trovò isolata, né priva di solidarietà e di alleanze provenienti anche dall'interno dello stesso movimento fascista.

Ne venne una sorta di compromesso. A fronte dell'ipotesi brutale della fascistizzazione, una parte dell'avvocatura italiana (anche di quella che si autoproclamava ed era sinceramente fascista) si mantenne invece fedele, negli anni Venti e Trenta al modello dell'avvocato tramandato dall'età liberale. Fu il secondo modo, e forse in questa chiave si può leggere l'esperienza forense di Tumedei.

Il modello «classico» dell'avvocato era un modello di lontane e tenaci radici, che in larga misura affondavano ben oltre l'inizio dell'esperienza unitaria, collegandosi con la tradizione dei causidici e poi degli avvocati negli Stati di Antico Regime: l'avvocato vi era concepito, essenzialmente, come difensore degli individui nei confronti dell'autorità, o degli interessi privati nei confronti degli interessi pubblici. Dunque, questa concezione dell'avvocato si collegava con quell'impianto garantista e privatistico (garantista ben inteso a vantaggio specialmente della proprietà privata) che aveva segnato profondamente di sé tutta l'elaborazione del diritto italiano postunitario, depositandosi nei codici del 1865, nelle loro successive riforme e giungendo pressoché intatta all'elaborazione giuridica degli anni Venti e Trenta.

Ma non si trattava soltanto di posizioni teoriche: quella concezione, infatti, aveva saputo tradursi negli anni in prassi, stili peculiari di esercizio della professione, autocoscienza di ceto e persino nei moduli canonici di una retorica che ritornavano puntualmente nell'im-

pianto e nello svolgimento delle arringhe. Vera e propria ideologia dell'avvocato, quel complesso di valori e di miti influenzò, anche durante il fascismo, nonostante il suo radicale progetto politico (col quale *anzi* ambigualmente convisse), l'autorappresentazione della professione ai suoi livelli più alti, penetrando diffusamente in tutte le zone, anche le più periferiche, della pratica forense. Per dirla con le parole del 1943 di Piero Calamandrei, in questa visione l'avvocato era il *dominus* delle cause: la libertà professionale era l'aspetto «politicamente più importante e più nobile» [1].

Accanto (e in qualche modo consustanziale) a questo carattere, l'esperienza politica soprattutto in Parlamento rappresentò una cifra dell'avvocatura di stampo liberale. L'avvocato inizialmente creava, tramite i suoi rapporti professionali, una rete di relazioni; quindi, su quella base, si inseriva e rafforzava nella vita politica locale e nazionale, giungendo grazie ai "suoi" voti in Parlamento ed eventualmente anche al governo. Non è un caso se per tutto il periodo liberale la presenza dei professionisti forensi delle aule parlamentari oscillò sempre intorno al 40 per cento del totale; ma anche durante il regime il numero degli avvocati sarebbe sì diminuito, ma tuttavia sarebbe ancora rimasto un dato costante e significativo. Prima della cancellazione della Camera dei deputati e della sua trasformazione nella Camera dei fasci e delle corporazioni del 1939, si contava ancora tra i deputati una percentuale di avvocati elevata, che andava dal 31 per cento (XXVIII legislatura, 1929) al 24 (XXIX legislatura, 1934). Lo stesso Tumedei fu un attivo deputato durante la XXVII legislatura (1924-1929), essendo stato dapprima eletto nella Lista nazionale dopo la fusione dei nazionalisti con il Partito nazionale fascista e poi confermato nelle successive tre legislature, compresa la XXX (1939-1953), quando fu nominato come consultore nella Camera dei fasci e delle corporazioni [4].

In ogni caso, nonostante la diminuzione in termini numerici e sebbene la Camera fosse ormai formata in modo non democratico, la classe forense continuò ad essere anche negli anni Trenta quella più rappresentata a Montecitorio. Segno, forse, di un peso ancora rilevante nella vita politica del Paese, sia pure in un Parlamento svuotato delle sue prerogative [10].

Vi fu, infine, un terzo modo di concepire l'esercizio dell'avvocatura, su cui ci sofferma brevemente, perché lo si ritrova presente nell'esperienza professionale di Tumedei. Sebbene meno esplicita delle due precedenti, è possibile rintracciarne la fisionomia, anche se talvolta ambigualmente mescolata alle altre due. Ci si riferisce, particolarmente, a quel progetto – fascista, certamente,

ma in una chiave differente dal primo e ancor più dal secondo – che negli anni Venti e Trenta mirò insieme a inquadrare e a modernizzare la professione, rispondendo in qualche misura (nella misura in cui poteva farlo in un regime autoritario) a istanze reali, poste dalle trasformazioni in atto nella società italiana degli anni Trenta. Si affacciò allora, specie nelle città principali (meno nella provincia profonda) un avvocato, che non tanto (o non solo) esercitava la libera professione, quanto piuttosto un lavoro spesso di consulenza legale negli enti pubblici o del nascente parastato (e nei diversi sindacati fascisti), nei servizi delle grandi imprese e delle assicurazioni [10].

3. L'avvocatura nel periodo fascista in cifre

Secondo dati tratti dai censimenti nazionali, gli avvocati italiani passarono dai 7,81 su 10mila abitanti del 1921 ai 6,83 nel 1931 e ai 6,75 nel 1936 (erano stati – punta massima del secolo – 8,17 su 10mila nel 1911, in piena età liberale). Con il fascismo, dunque, si avviò una tendenza al contenimento del loro numero, che sarebbe stato confermato, peraltro, dopo la guerra dal dato del 1951 (6,37), anche se poi, a partire dagli anni Sessanta, forse in coincidenza con le trasformazioni economiche in atto (avvento del welfare italiano, rovesciamento del rapporto tra settori primario e secondario, intensità dell'urbanizzazione ecc.) le cifre avrebbero nuovamente superato decisamente la soglia dei 7 su 10mila [3]. Peraltro, la diminuzione costante del lavoro giudiziario negli anni Venti e Trenta (sia pure differenziata tra settore civile e penale) costituiva una delle preoccupazioni della categoria, rappresentando un leit-motiv di tutta la letteratura professionale del periodo [13].

Il contenimento del numero degli avvocati degli anni Trenta aveva naturalmente più di una spiegazione. Ma, disaggregando il dato, un fenomeno merita soprattutto di essere sottolineato. Nei dati per provenienza geografica, considerando il 1921, il 1931 e il 1936, cala il totale (dai 30.218 del 1921 ai 28.657 del 1936) ma i numeri del Nord e del Centro sono in aumento. Dunque, è il Sud (comprese le isole) l'area che vede nel periodo il più netto decremento nel reclutamento degli avvocati (dai 15.887 del 1921 ai 12.225 del 1931, sino agli 11.436 del 1936: nel secondo dopoguerra la tendenza si interromperà e riprenderà una crescita significativa del Sud) [3].

Dai dati troverebbe conferma, quindi, la tendenza che vedeva, negli anni Venti e Trenta, il Sud del Paese ai margini di quella spinta verso la modernizzazione che stava invece attraversando, al Nord come al Centro, va-

sti settori della professione forense, in una chiave più aperta al mondo degli affari, con la proliferazione di studi ormai specializzati.

Nelle aree più sviluppate del Paese i giovani continuavano ad inserirsi nella libera professione, perché avevano la possibilità di essere assunti, prima, da studi legali più articolati o da enti pubblici o società private (gli avvocati dipendenti crebbero ad esempio negli anni Trenta).¹ Ma ciò non era possibile ovunque.

Laddove (come nelle regioni meridionali) non erano presenti strutture adeguate, lo sbocco per i laureati in giurisprudenza rimase il tradizionale posto pubblico (con la riapertura dei concorsi del 1934, dopo il lungo blocco iniziato nel 1926) o l'impiego parastatale nei nuovi enti creati dal regime [6].

A Roma, ad esempio, negli anni Venti e Trenta un notevole flusso di professionisti provenienti dalla provincia (come l'avvocato Tumedei) vide nel trasferimento nella capitale la possibilità di migliorare il proprio tenore di vita; il tasso di immigrazione di questa specifica categoria (di cui gli avvocati costituivano magna pars) salì dal 1913 al 1926 dal 5,67 al 6,36 per cento del totale delle persone trasferite [14].

4. Cesare Tumedei, avvocato

All'inizio degli anni Venti l'avvocato Tumedei si era dunque trasferito a Roma e aveva aderito senz'altro al fascismo. Si era affacciato alla professione, dapprima nello studio di un prestigioso giurista come Filippo Vassalli e poi in quello di un altro giurista (ma anche politico) di primo piano come Vittorio Scialoja, cui era legato – lo si è già ricordato – soprattutto come allievo negli studi romanistici, e come suo segretario particolare nel 1923, ma anche da legami più profondi, si direbbe da una comunanza di valori. Tra l'altro – ma non è un dato secondario – proprio grazie a Scialoja, egli sarebbe stato nominato delegato aggiunto alla Società delle nazioni (dal dicembre 1932 al dicembre 1937 (l'anno in cui l'Italia uscì dalla Società stessa)).² Non solo: incarnando quella fisionomia «moderna» dell'avvocatura propria degli anni Trenta, già allora Tumedei si muoveva tra i consigli

d'amministrazione di diverse società, come la Montecatini (poi Montedison), la Bastogi e La Fondiaria Vita e altre cariche importanti come quella di vicepresidente dell'Imi (1935-1936).³

Quanto alla vita dell'avvocatura, si può ricordare che, dal 1929, egli aveva partecipato più volte alla commissione di esame per l'accesso all'avvocatura, vale a dire a un organismo che aveva assunto tutt'un'altra importanza rispetto al passato, diventando unico a livello nazionale (mentre prima era composto a livello di singola Corte d'appello). Nel 1934, il nome di Tumedei era stato avanzato dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati per far parte del Consiglio superiore forense, ma non era stato prescelto dall'allora ministro della Giustizia, Pietro De Francisci, forse più favorevole a un altro esponente del Sindacato di Roma, Filippo Ungaro.⁴

Ma nel 1935, Tumedei sarebbe stato nominato sottosegretario alla Giustizia proprio del successore di De Francisci, il guardasigilli Angelo Solmi, e in quella nuova veste si sarebbe occupato specialmente della riforma del codice di procedura civile (che però – nel progetto da lui auspicato – sarebbe naufragata per essere poi approvata solo nel 1940 sotto la guida di Dino Grandi, guardasigilli e con la determinante collaborazione di Calamandrei, Francesco Carnelutti e Enrico Redenti) [7]. Tumedei appartenne dunque a quella schiera assai numerosi di avvocati nominati al governo, in genere sottosegretari nei diversi ministeri: furono avvocati circa il 42 per cento del totale dei sottosegretari nell'intero ventennio (44 su 137). Del resto, era anche questa una tradizione dello Stato liberale, che si confermava durante il fascismo [10].

Era e sarebbe rimasto un uomo di punta nel settore della giustizia. Ancora, nell'aprile del 1943, si trova il suo nome nella delegazione italiana (insieme a De Francisci, il magistrato Salvatore Messina, altri giuristi e l'ex primo presidente della Cassazione Mariano D'Amelio), incaricata di trattare con i giuristi tedeschi la creazione di una Camera internazionale del diritto, che avrebbe voluto nell'idea tedesca «hitlerizzare» il diritto europeo e a cui gli italiani parteciparono, sia pur temporeggiando a lungo. In quella sede – sembrerebbe, in base a testimonianze dell'epoca – che Tumedei sostenesse posizioni ancora più dilatorie, e vedesse l'iniziativa in piena guerra, abbastanza irrealistica.⁵

¹ Istituto centrale di statistica, *VIII Censimento della popolazione 1936*, vol. IV, Professioni, Parte seconda: Tavole, Roma, Tip. Failli, 1939, Tav. X.

² Archivio centrale dello Stato (AcS), *Presidenza del consiglio dei ministri, Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo (Pres. Cons., Alto comm.)*, XVI, b. 11, fasc. 107.

³ *Ibidem*.

⁴ AcS, *Ministero della giustizia, Direzione generale affari civili e libere professioni, ufficio VII*, bb. 4 e 6 e «Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia» del 1929 e 1930.

⁵ AcS, *Carte Salvatore Messina 1943-1945*, Diario, vol. I, 2 aprile 1943.

Ma che tipo di avvocato era Cesare Tumedei?

Innanzitutto, un civilista di primissimo livello «un principe» del Foro di Roma, che giunse alla difesa di cause importanti, spesso davanti alla Corte di cassazione, in quel luogo – come egli stesso scrisse a proposito del grande valore di Scialoja come avvocato – nel quale la questione appare solo giuridica, «scevra dal fatto», dagli elementi fattuali. Ho trovato traccia dell'esperienza professionale di Tumedei non solo negli scritti di altri avvocati che lo ricordavano [12], ma in una fonte privata, il diario di un alto magistrato, presidente della I sezione della Cassazione (quella che si occupava delle controversie più importanti in materia civile), che ne citava la perizia, la padronanza delle questioni anche più tecniche. Anche se – forse – nelle pagine che si citano di seguito si lodava proprio l'attenzione di Tumedei anche alle questioni più minute, tecniche, meno teoriche. Quasi in apparente contraddizione rispetto all'idea più diffusa delle discussioni in Cassazione, ma che risulta forse più aderente alla realtà.

In un'udienza del 6 maggio del 1943 davanti alle Sezioni unite della Cassazione (quindi la sede forse più prestigiosa di quell'alto consesso) – ecco la descrizione di Tumedei che si legge nel *Diario*:

«Tumedei consigliere nazionale dei più autorevoli (presiede la Commissione degli affari esteri), già sottosegretario alla Giustizia dal 1935 al 1936. La sua presenza in una causa è vista dai magistrati con la più seria preoccupazione. Tumedei ha una solidissima preparazione giuridica, studia le cause con una diligenza incomparabile, è un ragionatore minutissimo e persuasivo, assistito da una cristallina chiarezza di esposizione, da una logica ferrea, e da una memoria stupefacente».⁶

Nello specifico la causa riguardava l'uso abusivo della parola «fibre», in un caso di presunta concorrenza sleale. Presenti avvocati d'eccezione per le due parti: da un lato Calamandrei, Vittorio Emanuele Orlando e lo stesso Tumedei; dall'altro Alberto Asquini, Mario Rotondi e Rosario Niccolò. Insomma, il fior fiore della professione forense, in cui però spiccava – sempre secondo la fonte – la capacità oratoria e la preparazione di Tumedei e di Calamandrei (che comunque persero la causa), nonché – e questo infastidiva un po' il giudice diarista – il suo forte «accento» romanesco.

A parte le idiosincrasie dei magistrati [9], non v'è dubbio che la passione per il dibattito orale nelle aule giudiziarie (che avrebbe dovuto essere il perno del nuovo codice di procedura civile e, secondo lo stesso Tumedei) fosse stato tramandato all'avvocato romano dal suo

maestro Scialoja. In quella concezione dell'oralità «in cui si dispiegava a pieno la sua forza di pensiero, la sua capacità di sintesi, la semplicità dell'esposizione, l'efficacia demolitrice della sua arguta polemica, talora anzi caustica, ma sempre sostanziosa composta e garbata» [15], (parole di Tumedei riferite qui a Scialoja), l'allievo, parlando del maestro, descriveva forse le proprie stesse capacità oratorie o, almeno, le doti che doveva possedere un grande avvocato per emergere e rimanere, come lui riteneva di essere, ai massimi livelli della professione.

5. La transizione (1943-1945)

Dopo la liberazione di Roma dai nazisti il 4 giugno 1944, Tumedei nell'agosto del 1944 venne arrestato dagli Alleati. In quell'occasione il giudizio positivo nel diario dell'alto magistrato della Cassazione venne confermato, al punto da sottolineare l'assoluta probità scientifica e professionale dell'avvocato, e riportarne un'affermazione – non banale – sulla fase di transizione di quegli anni difficili [3]. Avrebbe detto Tumedei al presidente di sezione il 18 agosto proprio nell'imminenza del possibile arresto:

«Bisogna che tutti si persuadano che i grandi rivolgimenti politici hanno come naturale conseguenza la cacciata degli uomini che avevano avuto il potere o una funzione rappresentativa, e la riscossa degli uomini nuovi. È un errore voler portare questa palingenesi sul piano delle colpe politiche. Non si paga perché si sia stati in colpa, si paga per essere stati "qualche cosa"; e quindi è inutile discolarsi, o affannarsi a far titoli di compenso».⁷

Certo, se già ogni fonte va analizzata e contestualizzata, occorre diffidare ancor di più di una fonte come un diario, che può essere stata scritta o «aggiustata» anche dopo gli eventi. Ma, nel caso specifico, non si capirebbe il motivo o il vantaggio di alterare quelle parole. Messina scriveva infatti le sue pagine tra il 1943 e il 1945, registrando il clima di incertezza di quei giorni, trascorsi in conciliaboli segreti nei corridoi e negli uffici della Cassazione, scrivendo sentenze in una parvenza di normalità o riunendosi nelle sezioni per discutere le cause, ma con l'occhio (e l'orecchio) rivolto a quanto succedeva sul fronte bellico (e a Roma agli bombardamenti). Prevalva, in quella fase di repentini mutamenti, l'estrema cautela dell'agire (già tipica dell'*habitus* del giudice) nel timore di commettere errori e delle nefaste conseguenze che ne sarebbero derivate [9]. Quanto riferito su Tumedei appare quindi plausibile e fornisce qualche elemento di comprensione sia su quella fase di transizione, sia sul

⁶ Ivi, 6 maggio 1943.

⁷ Ivi, 18 agosto 1944.

carattere «realistico» tipico del personaggio (forse anche questo un dato caratteriale dell'avvocato pragmatico che era stato ed era).

Dalle carte dell'epurazione antifascista affiora poi un ritratto – come spesso avviene in queste fonti – in chiaroscuro. Le parole di elogio di un giurista e politico antifascista importante come Orlando, che lo definì «indocile al regime», spiccano tra le memorie portate a sua difesa, anche perché provengono da un protagonista attivissimo sulla scena politica in quel delicato momento. Vi emerge la figura di un uomo, che avrebbe sempre tenuto distinto ambito politico e professionale e, anzi, da sottosegretario alla Giustizia aveva trascurato in modo disinteressato, il proprio, avviatissimo studio professionale a Roma. Tutt'altro profilo, invece, forniva la denuncia, presentata il 12 agosto del 1944 dall'Alto commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, che faceva carico a Tumedei di aver compiuto «atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista» (secondo il d.lgt. n. 159 del 27 luglio 1944), e si concludeva con la proposta di deferimento all'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo. L'accusa sosteneva, infatti, che Tumedei avesse continuato a tenere in piedi lo studio con il fratello Angelo, avvocato, giungendo, quando era al Ministero, al «mercimonio delle sentenze con magistrati vilmente compiacenti». ⁸ Le imputazioni conservate nel fascicolo dell'epurazione erano, in definitiva, quelle di aver operato una commistione tra politica, affari e professione, che sembra lontana – in contraddizione – con l'insegnamento tanto venerato da Scialoja. Ulteriori testimonianze a discarico sostenevano, invece, che Tumedei avesse chiesto di non ricoprire alcuna carica di governo e volesse lasciare appena possibile quella di sottosegretario, in cui si sarebbe limitato a svolgere meri «compiti tecnici». ⁹

Di fatto il professionista, dopo essere stato arrestato (il che provocò «grande scalpore negli ambienti forensi romani») [2], fu poi scarcerato e prosciolto dallo stesso Alto commissariato da ogni accusa ritenuta infondata il 31 marzo del 1945, ¹⁰ ma, allo stesso tempo, venne sospeso brevemente dall'esercizio della professione forense dalla Commissione per la revisione degli albi degli avvocati e procuratori di Roma ¹¹.

A suo favore giocò sicuramente la rete di rapporti politici e professionali, che, anche durante il fascismo, ave-

va continuato ad avere un ruolo, sebbene appartato, ma che, alla caduta del regime, aveva ripreso un intenso, quanto discreto, operare all'ombra delle vecchie e nuove forze antifasciste. ¹² Non è un caso che la scarcerazione di Tumedei fosse sollecitata, presso il presidente del Consiglio Bonomi, dall'allora sottosegretario alla Giustizia, l'avvocato Carlo Bassano (poi eletto alla Costituente come demolaburista) strettamente legato a Orlando. Anche le testimonianze a favore provenivano, in effetti, da un mondo vicino al suo maestro Scialoja e all'esperienza della Società delle nazioni degli anni Trenta. Come quella di Massimo Pilotti, nominato procuratore generale presso la Corte di cassazione nel 1944, ma già segretario generale aggiunto dal 1932, e poi sottosegretario generale della stessa Società, carica che aveva ricoperto (anche lui come Tumedei) fino al 1937 [8, 9].

Dopo essere rientrato nella professione, l'avvocato uscì definitivamente dalla scena pubblica e si concentrò sulla professione, sempre ai più alti livelli.

Come egli stesso ebbe a scrivere nel 1957, sempre nelle pagine in ricordo del suo maestro Scialoja, il suo ideale di avvocato era nella scelta di «rifuggire da ogni ibrido connubio tra professione e affari; ma nemmeno rinchiudersi troppo per non cristallizzarsi e per poter mettere a profitto la propria esperienza giuridica, secondo che può ciascuno, pel bene comune» [14]. Forse la cifra di Tumedei avvocato si può ritrovare in questa «difficile» combinazione.

BIBLIOGRAFIA

- [1] CALAMANDREI Piero, *Gli avvocati dello Stato e l'inamovibilità*, in "Il Foro italiano", III, 1943, cc. 33-37.
- [2] CALVOSA Fausto, *Epurare l'epurazione. Lettera aperta al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma*, Roma, Tip. Agostiniana, 1945; 5-6.
- [3] CAMMELLI Andrea, DI FRANCA Angelo, *Studenti, università, professioni: 1861-1993*, in *I professionisti, I professionisti*, a cura di M.aria Malatesta, in *Storia d'Italia*, 10, Torino, Einaudi, 1996, pp. 7-77; 57; 72.
- [4] D'ALESSANDRO Leonardo Pompeo, *Tumedei, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 97, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2020 (consultabile all'url https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-tumedei_%28Dizionario-Biografico%29/).
- [5] MELIS Guido, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 51; 57-58; 55.

⁸ AcS, *Presidenza del consiglio dei ministri, Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo*, XVI, b. 11, fasc. 107.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ AcS, *Pres. Cons., Alto comm.*, Tit. XVI, b. 11, fasc. 107.

¹¹ Ivi, Tit. III, 14/7.1.

¹² Sulla complessiva vicenda dell'epurazione di Tumedei cfr. in questo volume il saggio di Pompeo Leonardo D'Alessandro, *Un esponente della classe di governo fascista*.

- [6] MELIS Guido, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna, Il Mulino, ed. 2020; 287 ss.
- [7] MELIS Guido, MENICONI Antonella, *Il professore e il ministro. Calamandrei, Grandi e il nuovo Codice*, in *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di Guido Alpa, Silvia Calamandrei, Francesco Marullo di Condojanni, Bologna, Il Mulino, Storia dell'avvocatura italiana, 2018, pp. 125-176.
- [8] MENICONI Antonella, *Pilotti, Massimo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 83, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2015 (consultabile all'url [https://www.treccani.it/enciclopedia/massimo-pilotti_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/massimo-pilotti_(Dizionario-Biografico)/)).
- [9] MENICONI Antonella, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2012; 94; 269; 325-326.
- [10] MENICONI Antonella, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006; pp. 73 ss.; 94.
- [11] PANUNZIO Sergio, *L'assistenza ed il «problema» delle professioni*, in «Rassegna del sindacalismo forense», a. II, fasc. VI, aprile 1936, pp. 284-291; 287.
- [12] SARDO Giuseppe Ugo, *Tumedei Cesare*, in *Avvocati a Roma. Il nostro Ordine nel Notiziario del primo quarantennio*, a cura di V. Gaito, Roma, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori legali di Roma, 1995, p. 55.
- [13] TACCHI Francesca, *Gli avvocati italiani dall'unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002; 511 ss.
- [14] TALAMO Giuseppe, BONETTA Giuseppe, *Roma nel Novecento da Giolitti alla Repubblica*, in *Storia di Roma*, XXXI, Bologna, Cappelli, 1987; 247.
- [15] TUMEDEI Cesare, *Vittorio Scialoja*, in «Rivista di diritto commerciale», 1957, n. 1-2, pp. 1-9; 1; 8.